

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 451

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, ABETE, AIARDI, AMABILE, ANDREONI, ARMELLA, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORTOLANI, BOTTA, BROCCA, CAPPELLI, CARAVITA, CARENINI, CARLOTTO, CARTA, CASATI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CENI, CERIONI, CHIRICO, CIANNAMEA, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CONTU, CORDER, CRISTOFORI, DANESI, DE CINQUE, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FONTANA ELIO, FORNASARI, FOSCHI, FUSARO, GAITI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GOTTARDO, IANNIELLO, LA FORGIA, LAMORTE, LATTANZIO, LECCISI, LEONE, LO BELLO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, MENEGHETTI, MENSORIO, MENZIANI, MERLONI, MICHELI, MORA, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PELLIZZARI, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PORCELLANA, PORTATADINO, ROCELLI, ROSSI, ROSSI di MONTELEA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, SOBRERO, TANCREDI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, VENTRE, VIETTI ANNA MARIA, VINCENZI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, DELL'ANDRO

*Presentata il 26 luglio 1979*

Revisione della carriera e del trattamento economico degli  
ufficiali, sottufficiali e militari di carriera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ricalca, migliorandola, la proposta di legge n. 1140 della passata legislatura.

La delicata ed insostenibile posizione degli ufficiali dei gradi intermedi ed infe-

rriori, dei sottufficiali e dei militari di carriera delle nostre forze armate e dei corpi speciali dello Stato è nota a tutti.

Il Parlamento infatti continua a discutere ed approvare leggi frammentarie ed incomplete.

Ne citeremo solo alcune, le più importanti, che, secondo quanto affermato da più parti ma soprattutto dai rappresentanti del Governo, dovevano portare a soluzione i problemi dei quadri delle forze armate.

*Legge 10 dicembre 1973, n. 804.*

Doveva adeguare con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera, il trattamento economico degli ufficiali a quello del personale direttivo della pubblica amministrazione.

Tale legge non solo non ha risolto il problema, ma, negando la dirigenza ai tenenti colonnelli e non adeguando il trattamento economico dei rimanenti gradi, ha accentuato il solco delle sperequazioni senza tener conto che la legge ha sancito delle assurde norme in virtù delle quali giovani e brillantissimi ufficiali, con titolo di Scuola di Guerra, sono stati collocati in aspettativa con stipendio ridotto a 4/5 per lasciare posto ad altri ufficiali.

*Legge 20 dicembre 1973, n. 824.*

Doveva risolvere definitivamente il problema degli ufficiali di complemento e porre fine all'anticostituzionale sistema del trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento, non ha risolto il problema in quanto gli ufficiali di complemento non sono né carne né pesce perché vincolati da un rapporto d'impiego disciplinato o per meglio dire « non disciplinato » dalla stessa legge n. 824 del 1973, senza tener conto che l'esecutivo ha continuato a non stabilizzare il personale come previsto dalla citata legge.

La legge n. 824 del 1973, in sostanza, ha voluto premiare il Ministero della difesa, resosi inadempiente a precise norme costituzionali e legislative, imponendo il riscatto, agli effetti pensionistici e della indennità di buonuscita, a totale carico degli interessati da calcolarsi sullo stipendio in vigore all'atto della presentazione della domanda per cui moltissimi ufficiali,

dopo aver servito fedelmente lo Stato dovranno sborsare 11-12 milioni per pagare la sua inefficienza.

*Legge 2 dicembre 1975, n. 626.*

Doveva rendere giustizia agli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dal complemento, ha creato nuove ed insanabili sperequazioni ed ingiustizie.

*Legge 5 maggio 1976, n. 187.*

Approvata e promulgata sotto la spinta della contestazione non ha certamente risolto il problema per il semplice fatto che l'indennità operativa, a differenza di altre indennità previste per alcune forze armate e corpi speciali, non è pensionabile ed anche perché una infelice formulazione dell'articolo 27 ha permesso al potere esecutivo ed agli organi di controllo di interpretare le disposizioni legislative in maniera restrittiva escludendo dai benefici i tenenti colonnelli stabilizzati con la legge 20 dicembre 1973, n. 824.

*Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.*

Non soddisfa i destinatari perché penalizza in maniera troppo pesante gli anziani e non prevede una adeguata rivalutazione delle pensioni.

Desideriamo anche mettere in evidenza il fatto che se, nella passata legislatura, fosse stata approvata la proposta di legge n. 1140 con emendamenti migliorativi per adeguarla all'accordo Governo-sindacati, la clamorosa contestazione dei controllori del traffico aereo poteva essere evitata.

Tante altre cose dovrebbero essere messe in evidenza, ma preferiamo passare alla illustrazione dei singoli articoli di questa proposta di legge che dovrebbe costituire il primo passo di una organica e completa revisione delle complesse norme che regolano la questione del personale del Ministero della difesa.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Articolo 1.* — La costituzione dei ruoli unici aggiunti è necessaria per:

una definitiva ed organica sistemazione di tutti gli ufficiali di complemento « stabilizzati » o comunque trattenuti o richiamati per lunghi periodi di tempo per far fronte alle inderogabili necessità delle forze armate al servizio della collettività;

creare le premesse per una organica riforma dei ruoli degli ufficiali comunque in servizio, tesa alla eliminazione degli anacronismi oggi esistenti dove ufficiali provenienti dallo stesso corso dell'accademia percepiscono, senza alcun demerito, lo stipendio ancorato al settimo livello lire 4.500.000 (capitani con oltre 23 anni di servizio da ufficiale) mentre altri percepiscono lo stipendio ancorato all'ottavo livello lire 5.940.000 e dove, infine, ufficiali di complemento hanno scavalcato gli ufficiali del servizio permanente provenienti dall'accademia;

creare le premesse per una corretta gestione del bilancio ed un efficace controllo di merito;

eliminare la stridente disparità di trattamento tra ufficiali e sottufficiali trattenuti o richiamati ed il personale civile « non di ruolo » il quale come è noto, a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali richiamati o trattenuti, viene regolarmente iscritto all'opera di previdenza e gode dello stesso trattamento assistenziale e previdenziale previsto per il personale civile di ruolo.

*Articolo 2.* — Stabilisce il personale che può essere iscritto nei ruoli unici aggiunti. In particolare:

a) trattasi di ufficiali che, ultimato il servizio della ferma quinquennale, sono stati ulteriormente trattenuti per far fronte alle inderogabili necessità delle forze armate;

b) e c) trattasi di ufficiali trattenuti per esigenze di vario carattere; l'approvazione è necessaria per eliminare disparità

di trattamento dopo l'approvazione della legge n. 824 del 1973;

d) trattasi di ufficiali medici, richiamati e destinati alle commissioni pensioni di guerra per il quale servizio non è necessaria l'incondizionata idoneità fisica al servizio.

*Articolo 3.* — Fissa i limiti di età eguali a quelli previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico, sancisce l'eguaglianza dei diritti a parità di condizioni, estende agli ufficiali vincolati dalla ferma quinquennale le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente in fatto di limiti di età per partecipare a pubblici concorsi.

*Articolo 4.* — Detta le norme per l'alimentazione dei ruoli e crea le premesse per un effettivo controllo di merito da parte della Corte dei conti e del Parlamento.

*Articolo 5.* — Uniforma il sistema dell'avanzamento ed introduce — per la prima volta — il sistema delle promozioni a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello in analogia a quanto viene praticato per il personale civile della carriera direttiva. Prevede un periodo minimo di comando e la possibilità dell'impiego degli ufficiali superiori dei ruoli aggiunti in incarichi previsti per gli ufficiali del ruolo normale e concede la facoltà alle singole forze armate di stabilire eventuali equipollenze per evitare rallentamenti nella progressione della carriera.

Sancisce in maniera inequivocabile il fatto che, con la iscrizione nei ruoli aggiunti, gli ufficiali cessano dalla posizione di ausiliaria, riserva e riserva di complemento nonché la permanenza in servizio fino ad un limite di età ben definito per ogni grado.

Per evitare disparità di trattamento prevede, in analogia a quanto sancito dalla legge n. 824 del 1973, la possibilità di poter rimanere in servizio, in determinate circostanze, oltre i limiti di età previsti

dalla presente proposta ma non oltre il congedo assoluto.

Per lo stesso motivo prevede un secondo avanzamento nella posizione della riserva di complemento e l'estensione di tale beneficio a favore di coloro che hanno lasciato il servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 824 del 1973.

*Articolo 6.* — Prevede un definitivo inquadramento per tutti i militari di grado inferiore a colonnello e introduce per la prima volta il concetto della carriera amministrativa svincolata da quella gerarchica e sancisce l'indennità di funzione per il grado di tenente colonnello.

Per evitare interpretazioni restrittive, verificatesi in passato, fissa in maniera inequivocabile le detrazioni (per i soli gradi di maresciallo maggiore aiutante, aiutante di battaglia e tenente colonnello) dell'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento nelle varie classi di stipendio. Giova ricordare che per i rimanenti gradi nessuna detrazione deve essere applicata.

Fissa, per la liquidazione dell'equo indennizzo, un coefficiente unico per tutti i militari.

Prevede una revisione pensionistica da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Articolo 7.* — Per eliminare la disparità di trattamento, verificatesi coll'entrata in vigore della legge n. 824 del 1973, tra gli ufficiali della riserva (provenienti dal servizio permanente) e gli ufficiali « stabilizzati », si è ritenuto necessario estendere agli ufficiali della riserva le norme previste per gli ufficiali « stabilizzati » dalla legge n. 824 del 1973, prevedendo anche altre promozioni per raggiungere la posizione degli ufficiali « stabilizzati ».

*Articolo 8.* — Per evitare disparità di trattamento prevede l'estensione delle norme della legge n. 824 del 1973 anche agli ufficiali del ruolo d'onore i quali erano stati esclusi da tali benefici per una ingiustificata omissione, nonché agli ufficiali e

sottufficiali di complemento trattenuti in virtù della legge n. 808 del 1965 collocati in congedo ed agli ufficiali di complemento collocati in congedo tra il 28 marzo 1968 data di entrata in vigore della legge n. 371 del 1968 e la legge n. 824 del 1973.

*Articolo 9.* — Ridimensiona, alla luce di quanto previsto dalla vigente legislazione ed in armonia al dettato costituzionale, la questione del riscatto del servizio prestato agli effetti della indennità di buonuscita.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il Ministero della difesa aveva l'obbligo di iscrivere all'opera di previdenza ed assistenza gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento all'atto del loro trattenimento o richiamo in servizio.

L'iscrizione all'opera di previdenza per gli ufficiali di complemento era stata prevista esplicitamente sin dal 1925 (regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036), è stata abolita, con la sistemazione degli ufficiali di complemento, nel 1927 (regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039), è stata reintrodotta nel 1942 con la legge 19 gennaio 1942, n. 22, che prevede l'iscrizione di tutto il personale alle dipendenze dello Stato retribuito a carico del bilancio statale e ribadita dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, senza tener conto delle numerose sentenze del Consiglio di Stato in fatto di rapporto di lavoro.

Abbiamo ritenuto opportuno di proporre il sistema ancorato allo stipendio iniziale del grado iniziale della carriera di appartenenza per evitare complicati ed inutili conteggi e controlli e lungaggini burocratiche.

*Articolo 10.* — Per ristabilire i valori derivanti da tanti fattori non ultimo quello di aver vinto un concorso abbiamo ritenuto indispensabile dare a tutti gli ufficiali del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento ed a quelli del ruolo unico speciale la possibilità di optare per i ruoli aggiunti, con la ricostruzione della carriera degli ufficiali provenienti dal complemento ed una rivaluta-

zione dell'anzianità per gli ufficiali provenienti dall'accademia.

*Articolo 11.* — Prevede la ricostruzione della carriera degli ufficiali provenienti dai sottufficiali o che comunque abbiano prestato servizio nel grado di sottufficiale.

*Articolo 12.* — Tenuto conto del particolare impiego, del rischio, del maggior logorio fisico e psichico e dei limiti di età notevolmente più bassi, rispetto al personale civile, per la cessazione dal servizio abbiamo ritenuto necessario proporre la pensionabilità dell'indennità di impiego

operativo e la sua assoggettazione alle ritenute in conto tesoro.

*Articolo 13.* — Detta norme transitorie e fissa i termini entro i quali dovranno avere pratica applicazione le norme proposte dalla presente proposta di legge.

Dato il particolare momento e considerata la inderogabile necessità di risolvere questi problemi chiediamo l'applicazione della procedura d'urgenza.

Siamo certi onorevoli colleghi del vostro incondizionato appoggio per una rapida e definitiva soluzione di questi problemi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono istituiti, sotto la data del 1° gennaio 1977, tra i ruoli del servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, 3 ruoli unici aggiunti uno per ciascuna forza armata, con l'organico indicato negli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge fermo restando il numero dei colonnelli di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Sotto la stessa data del 1° gennaio 1977 è costituito il ruolo unico aggiunto per cappellani militari con l'organico indicato nell'allegato 4 alla presente legge.

### ART. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 sono iscritti, a domanda, sempreché non abbiano superato i limiti di età previsti dal successivo articolo 3, gli ufficiali ed i cappellani militari in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e gli ufficiali dei carabinieri stabilizzati, con il grado e l'anzianità risultanti dalla rivalutazione del grado e dell'anzianità, alla data del 1° gennaio 1977, in modo da determinare una eguale anzianità ed un eguale sviluppo di carriera equivalente a quello dell'ufficiale più elevato in grado proveniente dai rispettivi corsi A.U.C.

Analogamente sono iscritti, a domanda, nei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento:

a) che, ultimato il servizio della ferma quinquennale, siano stati trattenuti o richiamati e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio;

b) in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b) della legge 10 aprile 1954, n. 113, o di altre leggi e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio ed abbiano compiuto

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to tre anni di richiamo o di trattenimento;

c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, numero 824, e che al 31 dicembre 1973 abbiano compiuto tre anni di richiamo o di trattenimento;

d) gli ufficiali medici di complemento e della riserva di complemento, invalidi di guerra 1940-45, che godono di pensione di guerra fino alla quarta categoria compresa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto tre anni di richiamo o di trattenimento.

Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1 sono quelli previsti per il ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive integrazioni e modificazioni e per i cappellani militari in servizio permanente.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano integralmente tutte le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente, ivi comprese quelle previste per il ruolo d'onore.

Agli ufficiali vincolati dalla ferma quinquennale, in servizio ed in congedo, sono applicate le norme riguardanti i limiti di età per partecipare ai pubblici concorsi di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

## ART. 4.

Per alimentare i ruoli di cui all'articolo 1 saranno indetti concorsi per titoli tra gli ufficiali di complemento vincolati alle ferme volontarie pluriennali e tra gli ufficiali che abbiano compiuto 3 anni di servizio da richiamato o trattenuto ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della

legge 10 aprile 1954, n. 113, e concorsi per titoli ed esami tra i sottufficiali in servizio permanente.

Il numero globale dei posti da mettere a concorso sarà riportato annualmente dalla legge sul bilancio.

La graduatoria e l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa saranno determinate da apposita commissione nominata con decreto del Ministro della difesa.

I vincitori del concorso saranno iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1 nell'ordine risultante dalle graduatorie di cui al comma precedente. Agli ufficiali immessi nei ruoli aggiunti non sarà corrisposto il premio eventualmente previsto dalle singole leggi in base alle quali sono stati tratti in servizio.

I termini e le modalità per lo svolgimento dei concorsi saranno indicati, a cura del Ministero della difesa, nei singoli bandi.

#### ART. 5.

L'avanzamento al grado di colonnello degli ufficiali iscritti nei ruoli unici aggiunti di forza armata di cui all'articolo 1 ha luogo a scelta con le modalità previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'avanzamento fino al grado di tenente colonnello, degli ufficiali iscritti nei ruoli di forza armata di cui all'articolo 1, ha luogo ad anzianità dopo aver compiuto il servizio nel grado previsto dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali dei ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1 della presente legge per aver diritto alla promozione devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

È data facoltà alle singole Forze armate di stabilire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,



eventuali equipollenze relative al periodo di comando o di attribuzione specifica di cui al precedente comma.

Sono comunque validi i corsi di istruzione, esperimenti e titoli richiesti ai fini dell'avanzamento previsti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, acquisiti o in corso di acquisizione all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali superiori dei ruoli unici aggiunti di Forza armata di cui all'articolo 1 della presente legge potranno, ove necessario, essere impiegati in incarichi di comando o di attribuzione specifica previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ruolo normale.

Per i cappellani militari iscritti nel ruolo unico aggiunto di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano in materia di avanzamento le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Gli ufficiali già nella posizione di ausiliaria, riserva e riserva di complemento, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1, cessano da tale posizione e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal precedente articolo 3, conseguendo l'avanzamento secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, od in servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che non possono essere iscritti nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 della presente legge per raggiunti limiti di età previsti dal precedente articolo 3 e che non abbiano compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, permangono nella posizione di trattenuti o richiamati fino alla maturazione del diritto a pensione ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali della riserva di complemento di grado inferiore a tenente colonnello che non possono essere iscritti - per limiti di età - nei ruoli di cui all'articolo 1

della presente legge, conseguono, in deroga alle vigenti disposizioni, una seconda promozione nella predetta posizione della riserva di complemento. Tale norma si applica anche agli ufficiali già in servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, collocati in congedo dopo l'entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824, con esclusione della corresponsione di eventuali arretrati.

Resta comunque stabilito che gli ufficiali della riserva di complemento di cui al comma precedente hanno diritto a due promozioni nella riserva di complemento ma non possono superare il grado di tenente colonnello.

#### ART. 6.

Il personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio obbligatorio e con retribuzione giornaliera di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data del 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978, nei seguenti livelli retributivi:

a) quarto livello lire 2.790.000: carabinieri, appuntato e sergente;

b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore;

c) sesto livello, lire 3.600.000: maresciallo ordinario e maresciallo capo o sottotenente, lire 4.176.000: marescialli maggiori;

d) settimo livello, lire 4.500.000: maresciallo maggiore aiutante, aiutante di battaglia, tenente e capitano;

e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello fino a 16 anni di servizio, lire 5.940.000 dopo quattro anni di anzianità di grado o sedici anni di servizio comunque prestato.

La progressione economica di ciascun livello si articola in cinque classi di stipendio oltre a quello iniziale, conseguibili al 3°, 6°, 10°, 15° e 20° di servizio prestato nonché in scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio conseguita.

Gli scatti maturati tra una classe e l'altra sono riassorbiti al conseguimento della classe superiore.

Le classi in ciascun livello comportano una maggiorazione del 16 per cento costante calcolato sul valore iniziale del livello. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore a quello spettante nel nuovo livello all'ufficiale, sottufficiale o militare di carriera saranno attribuiti tanti scatti quanti ne occorrono per superare lo stipendio in godimento.

Il trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza è soggetto alla revisione triennale. L'inquadramento iniziale sarà fatto tenendo conto esclusivamente degli anni di servizio comunque prestato.

Nel calcolo dell'anzianità riferita agli anni di servizio saranno portati in detrazione 8 anni per i maggiori ed i tenenti colonnelli e 6 anni per i marescialli maggiori aiutanti e aiutanti di battaglia. Nessuna detrazione degli anni di servizio sarà fatta per i rimanenti gradi.

Dopo la detrazione degli anni di cui al comma precedente, si procederà alla attribuzione delle successive classi di stipendio, previste per il 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno di servizio prestato e riferite al corrispondente livello di inquadramento.

Ai militari inquadrati nello stesso livello retributivo è attribuito uno scatto biennale del 2,50 per cento per ogni grado.

Ai tenenti colonnelli, comunque in servizio, è attribuita con decorrenza 1° gennaio 1977 l'indennità di funzione di lire 1.400.000 annue.

L'indennità di funzione di cui al presente articolo è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione e la riduzione.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dal presente articolo sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, della pensione e dell'assegno alimentare.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 è fatto divieto di corrispondere ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio, oltre alla indennità di funzione di cui alla presente legge, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, ivi compreso l'assegno perequativo di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale militare o statale.

I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che cessano o che siano cessati dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso o a domanda dopo almeno venti anni di servizio effettivamente prestato sono promossi al grado superiore con relativo trattamento economico se più favorevole e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o decesso.

L'ufficiale, di grado inferiore a tenente colonnello e grado corrispondente, che cessa o che sia cessato dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso.

Il sottufficiale di cui alla presente legge, di grado inferiore a maresciallo maggiore aiutante e grado corrispondente, che cessa o che sia cessato dal servizio per limiti di età, per infermità o decesso, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o decesso.

Ai sottufficiali che abbiano compiuto 18 anni di servizio, comunque prestato è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di maresciallo maggiore.

Le norme di cui alla legge 23 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed

integrazioni, sono applicate anche agli ufficiali e sottufficiali, cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 7 marzo 1968, che abbiano continuato a prestare servizio nella posizione di richiamati o trattenuti dopo il 7 marzo 1968.

Al personale militare, cessato dal servizio dopo il 31 dicembre 1976 ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riliquidata d'ufficio la pensione e l'indennità di buonuscita.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà all'adeguamento della pensione del personale militare cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1977.

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 2094, l'importo base sarà riferito per tutti i gradi, ivi compresi i generali, allo stipendio previsto per il grado di colonnello moltiplicato per il coefficiente di 3,6.

#### ART. 7.

Agli ufficiali della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di grado inferiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti, in servizio alla data del 29 dicembre 1973, nella posizione di richiamati o trattenuti, vengono estese, a domanda, le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Gli ufficiali di cui al comma precedente eventualmente congedati dopo il 29 dicembre 1973 potranno essere richiamati a domanda. Le domande di trattenimento o di richiamo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui al primo comma, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguono l'avanzamento al grado superiore previsto dall'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, senza aver compiuto

to il periodo di comando, di imbarco o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle allegate alla stessa legge n. 1137.

All'ufficiale di cui al comma precedente sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, la anzianità del pari grado che lo seguiva nel ruolo del servizio permanente con la osservanza dell'articolo 119 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'eventuale decorrenza degli assegni avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale di cui al primo comma potrà conseguire altre promozioni con le norme previste dalla presente legge.

#### ART. 8.

Le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estese agli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dal complemento ed agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio in virtù della legge 26 giugno 1965, n. 808, collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824. I benefici di cui all'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estesi agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché ai sottufficiali di complemento e della riserva di complemento collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824, ma posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371.

#### ART. 9.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui alla presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,

dei servizi prestati, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo, a totale carico degli interessati, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del grado iniziale della carriera di appartenenza in vigore alla data della presentazione della domanda con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Per coloro che hanno già presentato domanda farà fede la data di presentazione della stessa.

#### ART. 10.

Gli ufficiali in servizio permanente, ruoli normali e ruoli speciali delle forze armate, già appartenenti alle categorie del complemento e gli ufficiali provenienti dall'Accademia e transitati nel ruolo speciale unico, delle Armi dell'Esercito possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nei ruoli di cui all'articolo 1 e assumono, con decorrenza 1° gennaio 1977, l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo ruoli aggiunti, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Per gli ufficiali provenienti dall'Accademia l'anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo ruoli unici aggiunti sarà determinata aumentando di un anno l'anzianità di sottotenente in servizio permanente acquisita all'atto della nomina ad ufficiale, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'anzianità, saranno iscritti nei ruoli unici aggiunti, nell'ordine occupato nell'annuario, gli ufficiali pari grado aventi pari anzianità da complemento nel seguente ordine:

- 1) ufficiali provenienti dai ruoli normali;
- 2) ufficiali provenienti dai ruoli speciali;

3) ufficiali di complemento di cui all'articolo 2 della presente legge.

La facoltà di optare per i ruoli di cui alla presente legge è estesa anche agli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

L'arma, corpo o servizio è quello di cui l'ufficiale fa parte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le nuove aliquote di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai rimanenti ruoli.

#### ART. 11.

Gli ufficiali di cui alla presente legge, provenienti dai sottufficiali o che abbiano comunque prestato servizio da sottufficiale, escluso il servizio prestato nel grado di sergente già previsto per gli allievi ufficiali di complemento, conseguono vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito alla data del 1° gennaio 1977 nel grado di tenente spostando l'ufficiale nei ruoli della propria arma, corpo o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari ad un venticinquesimo dei pari grado risultanti dai ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1 per ogni anno di servizio prestato nei gradi di sergente, sergente maggiore o maresciallo.

Per gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado superiore a quello di tenente il vantaggio sarà attribuito nel grado rivestito con le modalità di cui al comma precedente.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, lo spostamento sarà effettuato quando abbia conseguito la promozione al grado superiore.

Se l'ufficiale, alla data predetta, non sia compreso nelle aliquote di ruolo ed il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota di ruolo e che precedono l'ufficiale sia inferiore al



numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nei ruoli avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione.

L'ufficiale non può comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma, corpo o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

#### ART. 12.

L'indennità mensile di impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, è interamente pensionabile ed è soggetta ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione ed il ritardo.

L'indennità operativa è anche considerata ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 13, primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 7) della indennità mensile d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 »;

2) all'articolo 16, secondo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« d) della indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, spettante alla data di cessazione dal servizio, senza le detrazioni di cui alla nota c) della tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 187 del 1976 per il personale celibe ».

#### ART. 13.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, viene così modificato:

« Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, non-

ché ai cappellani militari, comandati a prestare servizio presso Comandi ed Enti addestrativi dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi della Guardia di Finanza e delle Guardie della Pubblica Sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1970, n. 465, concernente il servizio prestato presso comandi operativi ed enti addestrativi.

L'indennità non è cumulabile, salva la opzione per il trattamento più favorevole, con l'indennità mensile d'istituto prevista dal precedente articolo 1 ».

Agli aventi diritto, collocati a riposo dopo il 5 maggio 1976, sarà riliquidata d'ufficio la pensione ordinaria con decorrenza economica dal 1° luglio 1978, applicando i benefici previsti dalla presente legge.

#### ART. 14.

*(Norme transitorie e finali).*

Il Ministero della difesa, con proprio decreto, determinerà entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) l'organico dei colonnelli per i ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1, distinti per forza armata;

2) il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello le cui vacanze organiche dovranno essere appianate, con decorrenza 1° gennaio 1977, promuovendo altrettanti tenenti colonnelli anche in soprannumero;

3) l'organico cumulativo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti per i ruoli di forza armata di cui all'articolo 1;

4) l'anzianità relativa ed assoluta, alla data del 1° gennaio 1977, degli ufficiali di cui alla presente legge derivante dalla ricostruzione della carriera e dall'applicazione dei vantaggi di carriera.

I ruoli speciali di forza armata esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono considerati ruoli ad esaurimento.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli di cui al comma precedente sono portati in aumento ai ruoli unici aggiunti delle singole forze armate previsti dalla presente legge.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa dovrà presentare appositi disegni di legge relativi alla costituzione di ruoli normali unici delle armi e ruoli normali unici dei servizi tecnici e logistici compreso il controllo del traffico aereo in sostituzione degli attuali ruoli.

Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme in contrasto con la presente legge.

## ART. 15.

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in 28.740 milioni di lire, si fa fronte:

1) per lire 3.500 milioni con il maggior gettito delle ritenute sull'indennità di impiego operativo;

2) per lire 12.740 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 1801, 1802, 1831, 1833, 1871, 1872, 2101, 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979;

3) per lire 12.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
ESERCITO - RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello . . . . .	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	—	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1	Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore . . . . .	anzianità	—			
Capitano . . . . .	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi			
Tenente . . . . .	anzianità				
Sottotenente . . . . .	anzianità				

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
MARINA - RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello . . . . .	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	—	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1	Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore . . . . .	anzianità	—			
Capitano . . . . .	anzianità	—			
Tenente . . . . .	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi			
Sottotenente . . . . .	anzianità				

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
AERONAUTICA - RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello . . . . .	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	—	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1	Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore . . . . .	anzianità	—			
Capitano . . . . .	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi			
Tenente . . . . .	anzianità				
Sottotenente . . . . .	anzianità	—	—	—	

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO N. 4.

TABELLA ORGANICA DEL RUOLO UNICO AGGIUNTO DEI CAPPELLANI MILITARI.

QUALIFICHE	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di Finanza	Guardie di Pubblica sicurezza	Totale
Primi cappellani militari, capi cappellani militari, capi cappellani militari addetti . . .	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

(2) Numero risultante dal ruolo di cui all'articolo 1.